



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ART. 700 C.P.C.

ED ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

nell'interesse del sig. **Emiliano Scaffidi**, nato a Messina (ME), il 17.03.1983 e residente a Capo D'orlando in Via A. Doria n. 64, c.f. SCFMLN73C17F158Y rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax 091/7794561), dall'Avv. Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax 091/7794561), dall'Avv. Tiziana De Pasquale (c.f. DPSTZN82L60G273Q; tel. e fax 091/7794561), elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo FAX al n. 091/7794561 ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

- *Ricorrente*

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (C.F. 97613140017) in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **U.S.R. per il Piemonte, Ufficio Quarto - Ambito territoriale per la provincia di Alessandria Asti** (C.F. 80005320058), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Ambito territoriale di Alessandria nella I



fascia delle G.P.S. di Alessandria (a.s. 2022/2023) per la classe di concorso **ADSS – Sostegno nella scuola primaria**

- *Potenziali Resistenti*

Oggetto: Riconoscimento del diritto all'assunzione di parte ricorrente, nella qualità di docente specializzata all'estero sul sostegno ed in attesa di ricevere il provvedimento di riconoscimento del titolo, previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 recante "Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e normativa correlata laddove lesiva della posizione di parte ricorrente

Si premette in

FATTO

1. In data 26 gennaio 2022 il Prof. Scaffidi ha conseguito il **titolo di specializzazione sul sostegno** presso Università de Almeria, nella città di Almeria (Spagna).

In riferimento a tale titolo, in data 28 maggio 2022, l'odierno ricorrente ha presentato apposita **istanza di riconoscimento in Italia**, presso l'Amministrazione resistente competente (**doc. 1**) ed è in attesa di ottenere il relativo provvedimento da un tempo ben più lungo del termine di quattro mesi assegnato dalla legge al Ministero resistente per emettere un provvedimento. Invero, è attualmente pendente innanzi al TAR Lazio un procedimento avverso il silenzio-inadempimento (recante R.G. 3811/2023), introdotto dallo stesso Prof. Scaffidi per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente e i provvedimenti consequenziali (**doc. 2**).

2. In forza del titolo conseguito all'estero, in assenza del dovuto riscontro alla propria istanza di riconoscimento, parte ricorrente ha presentato, secondo i termini e le modalità prescritte dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 (**doc. 3** – nel prosieguo O.M. 112/2022), domanda di inserimento nella I fascia delle GPS (**doc. 4**) di Alessandria per le classi di concorso di interesse, **ottenendo l'inserimento in graduatoria con riserva per il sostegno nella scuola superiore alla posizione 46 con punteggio 31 (doc. 5).**

Tuttavia, **l'inserimento nella suddetta graduatoria non ha permesso al Prof. Scaffidi di conseguire**



l'ambito diritto all'assunzione, che gli sarebbe spettato con contratto a tempo determinato di durata annuale o indeterminato (seppur con clausola risolutiva espressa), ai sensi del combinato disposto dell'art. 5-ter del D.L. 288/21 e dell'art. 59 del D.L. 73/2021. Ed invero, l'art. 7, co. 4, lett. e) ("Istanza di partecipazione") dell'O.M. 112/2022 prevede che, nelle ipotesi di conseguimento del titolo all'estero, non ancora riconosciuto in Italia, il docente può iscriversi in graduatoria, con riserva di riconoscimento del titolo, ma tale inserimento *"non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto"*.

In altri termini, in virtù del conseguimento del titolo e della presentazione dell'istanza di riconoscimento, l'Ordinanza di cui è causa ha ammesso parte ricorrente a presentare istanza di aggiornamento della prima fascia delle GPS con riserva, senza tuttavia legittimarla a ricevere conferimenti di incarico.

Con tale previsione, dunque, **il Ministero, con Ordinanza n. 112/2022, ha impedito ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, tra i quali il Prof. Scaffidi, di effettuare un inserimento utile, così determinando una esclusione di fatto degli stessi dalla procedura di cui è causa ed, in particolare, dalle procedure di assunzione che ne conseguono.**

La descritta circostanza è particolarmente evidente nella fattispecie odierna, in cui parte ricorrente ha già perso l'occasione di essere assunto con contratto di durata annuale in ragione della lamentata illegittimità censurata con l'odierno ricorso.

Ed infatti, dall'analisi del bollettino delle assunzioni emerge come docenti con una posizione inferiore in graduatoria o addirittura inseriti in graduatoria incrociata di seconda fascia – e dunque **non specializzati sul sostegno** – abbiano ottenuto la proposta di conferimento di incarico fino al termine delle attività didattiche (**doc. 6**). Pertanto, docenti carenti del titolo di specializzazione hanno avuto priorità nei conferimenti di incarico rispetto alla parte ricorrente.

Al riguardo, si riporta, a titolo meramente esemplificativo la posizione del docente Chiara Normanno, in graduatoria incrociata di seconda fascia, ha ricevuto la proposta di assunzione per il sostegno nella scuola superiore fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 6).

È chiara, pertanto, la lesione della posizione giuridica dell'odierno ricorrente, che pur potendo essere



inserito nelle graduatorie di proprio interesse (come consentito dall'ordinanza di cui è causa) non può esercitare il proprio diritto alla stipula del contratto di lavoro, nelle more dello scioglimento della riserva derivante dall'aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero ed in ragione dei significativi ritardi procedurali maturati dal Ministero.

Tutto ciò premesso in fatto, si rassegnano le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMI 3-BIS E 3-TER DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5-TER DEL D.L. D.L. 228/2021 (PROROGA ART. 59 C. 4 D.L. 73/2021)

1. Con l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 il Legislatore ha disposto la costituzione delle Graduatorie Provinciali Scolastiche finalizzate al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, attribuendo al Ministero dell'Istruzione il potere di disciplinarne, con apposita ordinanza, i profili relativi all'individuazione ed alla graduazione degli aspiranti docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Tale riferimento normativo è stato modificato dall'**art. 19, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**, il quale ha previsto che le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" fossero sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024". In occasione del necessario rinnovo, dunque, il Legislatore è intervenuto per modificare il testo legislativo limitatamente all'indicazione del biennio di efficacia 2022/2023 e 2023/2024, mentre **nulla ha disposto sul potere di rideterminare i criteri di accesso alle GPS, già espressamente indicati nell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020** – emanata in seguito alla legge istitutiva delle G.P.S.

Pertanto, la normativa di riferimento non ha in alcun modo autorizzato il Ministero dell'Istruzione a rivedere in peius la disciplina dei criteri di accesso e graduazione dei docenti nelle GPS.



E tuttavia, con successiva Ordinanza n. 112/2022, il Ministero dell'Istruzione ha stabilito - all' art. 7, co. 4, lett. e), rubricato "*Istanza di partecipazione*" - che, nelle ipotesi di conseguimento del titolo all'estero, non ancora riconosciuto in Italia, il docente può iscriversi in graduatoria, con riserva di riconoscimento del titolo, ma tale inserimento "*non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto*".

Così statuendo, l'Ordinanza ministeriale richiamata **ha illegittimamente rideterminato i criteri di accesso al lavoro dei docenti** che, seppur inseriti nelle graduatorie di proprio interesse, sono privati del diritto alla stipula del contratto di lavoro, sol perché in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero e, nella fattispecie concreta, in conseguenza di un perdurante inadempimento della stessa Amministrazione.

In definitiva, è evidente che il Ministero abbia agito, innanzitutto, in **violazione di legge per contrasto con l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**, il quale – pur avendo lasciato al Ministero un ampio margine di discrezionalità circa l'individuazione dei criteri di accesso alle GPS – non ne ha di certo permesso la rideterminazione in sede di apertura delle GPS per il biennio 2022-2024.

Come già esposto in narrativa, in forza del titolo conseguito all'estero e in assenza del dovuto riscontro alla propria istanza di riconoscimento, parte ricorrente ha presentato, secondo i termini e le modalità prescritte dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 la domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Alessandria per la classe di concorso di interesse – ADSS – ottenendo l'inserimento in graduatoria con riserva, alla posizione 46. Ciononostante, la medesima Ordinanza ha illegittimamente impedito la sua assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato, con le modalità già descritte in narrativa.

Pertanto, parte ricorrente si trova ad oggi privata del proprio diritto all'assunzione (seppur con riserva), a causa della previsione illegittima dell'Ordinanza impugnata, da una parte, e dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione che è rimasta inadempiente a fronte del superamento del termine per esitare la domanda di riconoscimento: preme ricordare, infatti, che parte ricorrente **ha presentato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero** e, ancora oggi, è in attesa del provvedimento relativo alla propria istanza di



riconoscimento a dispetto dei quattro mesi previsti dalla legge e dell'avvenuta presentazione del ricorso avverso il silenzio.

2. È d'obbligo rendere evidente l'eccesso di potere per **contraddittorietà manifesta e illogicità dell'azione amministrativa** se solo si considera che la docente ricorrente è inserita (con riserva) nella graduatoria di suo interesse, ma, allo stesso tempo, non è legittimata a svolgere il proprio lavoro, essendo stata privata del diritto all'assunzione: ciò si traduce in una esclusione di fatto dalla procedura di cui è causa, atteso che l'unico interesse sotteso all'inserimento nelle graduatorie è proprio quello di esercitare la professione docente.

Ma vi è di più.

3. Il Ministero resistente ha agito anche in evidente eccesso di potere per **contraddittorietà manifesta con il proprio precedente agire amministrativo**, atteso che, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, ha deciso di applicare ai docenti in attesa di riconoscimento un trattamento deteriore, impedendone addirittura l'impossibilità di ricevere conferimenti di incarico, per un tempo ormai imprevedibile.

Diversamente, per esercitare l'azione amministrativa in maniera coerente e ragionevole, il Ministero resistente avrebbe dovuto permettere nuovamente all'odierna parte ricorrente di presentare **utilmente** domanda di inserimento nella prima fascia e di essere individuata, conseguentemente, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, al pari di quanto avvenuto in occasione dei precedenti aggiornamenti delle graduatorie di cui è causa, al fine di ricevere conferimenti di incarico annuali con clausola risolutiva.

4. Ulteriore profilo di illegittimità si rinviene nella circostanza secondo cui il provvedimento di cui è causa **viola altresì l'art. 5-ter del D.L. 228/2021**, il quale ha previsto, limitatamente ai posti di sostegno, la proroga della procedura di assunzione in ruolo "1. [...] prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 [...] per l'anno scolastico 2022/2023 [...]": tale disposto normativo non fa alcuna distinzione alcuna tra i docenti inseriti con riserva o a pieno titolo nella prima fascia delle GPS.

In ossequio alla citata normativa, dunque, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto attingere dalle stesse graduatorie anche per i conferimenti di incarico (con clausola risolutiva) ai docenti ivi inseriti (con riserva).



Alle medesime conclusioni è giunta la giurisprudenza di merito. A titolo esemplificativo si ricorda la pronuncia del Tribunale di Crotone, il quale, in una fattispecie analoga a quella di cui è causa ha rilevato l'illegittimità dell'Ordinanza 112/2022 in *parte qua* per *“eccesso di potere (e, in particolare, per violazione del principio di ragionevolezza e di logicità-congruità dell'azione amministrativa), in quanto impedisce al beneficiario dell'inserimento con riserva [...] di ottenere proprio quella tutela anticipatoria cui l'inserimento con riserva è preordinato (cioè, l'attribuzione degli incarichi di supplenza), così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all'inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo). Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., deve procedersi alla disapplicazione incidentale ex art. 5, all. e), l. 2248/1865 dell'ultimo periodo dell'art. 7, co. 4, lett. e) dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6/5/2022 (poiché illegittimo per le ragioni di cui si è detto sopra) e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento degli incarichi di supplenza (che costituisce corollario del diritto all'inserimento con riserva) e condanna del Ministero dell'istruzione all'adozione dei provvedimenti consequenziali” (doc. 7).*

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, LETT. E) DELL'O.M. 60/2020 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1355 DEL CODICE CIVILE

L'illegittimità dell'azione del Ministero resistente emerge poi anche in riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 4, lett. e) dell'impugnata Ordinanza, secondo la quale i docenti abilitati e/o specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento non potranno essere individuati in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.

Tale disposizione, invero, realizza una indiretta rideterminazione dei criteri di accesso alla prima fascia delle GPS, rendendo *inutiliter data* l'inclusione dei docenti abilitati/specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento, i quali potranno inserirsi senza speranza alcuna di ottenere il bene della vita sperato – il conferimento di incarico annuale – in attesa che il Ministero decida di esaminare l'istanza di riconoscimento.

Conseguentemente, la citata disposizione si pone in contrasto con l'art. 7, co. 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 – pure richiamata nella parte premessa dell'Ordinanza impugnata – la quale aveva



correttamente permesso l'inserimento con riserva in prima fascia degli abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento, senza prevedere eccezioni di sorta nei confronti dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie, i quali, una volta inseriti in graduatoria, maturano pertanto – al pari dei docenti inseriti a pieno titolo – la legittima aspettativa a partecipare alle procedure di convocazione.

Del resto, come di recente puntualizzato dal TAR Lazio in relazione ad una fattispecie simile a quella di cui è causa, *“l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale [deve n.d.r.] perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale [...], ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto”*. (TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, sent. dell' 8 ottobre 2020, n. 10252 cit.).

Sotto altra prospettiva, le medesime circostanze sono idonee a caratterizzare gli atti di cui è causa come ulteriormente affetti da eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.

In proposito, nella medesima pronuncia su richiamata, il TAR Lazio ha rilevato la fondatezza delle *“censure di contraddittorietà dell'agere amministrativo consistente nell'aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso [...] nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall'art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all'estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura”* (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, sent. dell'8 ottobre 2020, n. 10252 cit., nonché in senso conforme, sent. n. 3400/2019).

Per di più, **l'Ordinanza impugnata, nella parte in cui lede il diritto all'assunzione della parte ricorrente, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1355 del codice civile**, relativa alla condizione potestativa, ai sensi del quale *“È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo*



subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore".

D'altronde, secondo quanto costantemente previsto dalla Corte di Cassazione, la clausola di riserva dell'Amministrazione della facoltà di non procedere all'assunzione andrebbe comunque dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.: la stessa, infatti andrebbe considerata come condizione meramente potestativa, poiché subordinerebbe l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'Amministrazione medesima (cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. del 1° ottobre 2014, n. 20735).

Tale circostanza, a ben vedere, è palese nel caso di specie, in cui l'Amministrazione resistente ha deciso di subordinare il diritto all'assunzione dell'odierna parte ricorrente al mero riconoscimento del titolo di abilitazione all'estero, anche in violazione del termine per l'emissione del provvedimento di riconoscimento previsto dalla legge, pari a 4 mesi.

Pertanto, la medesima Amministrazione ha trattato la condizione sospensiva prevista dall'Ordinanza, alla stregua di una inammissibile condizione potestativa, vincolando al suo arbitrio le sorti del diritto all'assunzione, pur se con clausola risolutiva.

Ragionando altrimenti, si finirebbe per aderire all'inaccettabile risultato di porre in capo ai singoli concorrenti le conseguenze derivanti da omissioni colpevoli dell'Amministrazione. Come rilevato in fatto, per altro, tali conseguenze sono ben evidenti nella fattispecie oggetto del presente ricorso, atteso che il Prof. Scaffidi ha già subito il danno di non ricevere il conferimento di incarico – anche sul ruolo - che gli sarebbe legittimamente spettato relativo con una perdita economica pari – almeno – agli stipendi non goduti, oltre che con un notevole pregiudizio professionale, connesso al non aver maturato il punteggio spettante per un anno di servizio.

ISTANZA CAUTELARE E INAUDITA ALTERA PARTE O, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Dalla rappresentazione in fatto e in diritto fin qui svolta dei fatti di causa, emerge con ogni evidenza come siano sussistenti nel caso di specie entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex artt. 669 *bis*, 669 *sexies* e 700 c.p.c., il cui mancato accoglimento priverebbe la parte ricorrente del suo diritto all'assunzione, provocando un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale.



Nel caso di specie, infatti, sussistono tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare che consentirebbe alla parte ricorrente di vedersi garantito, nonostante l'inserimento in GPS con riserva in quanto in attesa del provvedimento di riconoscimento del suo titolo estero, il suo legittimo diritto all'assunzione dalle graduatorie di proprio interesse, nonché, in definitiva all'assegnazione dell'incarico finalizzato all'assunzione in ruolo.

E infatti, dal contegno illegittimo tenuto dall'Amministrazione resistente derivano al ricorrente notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Segnatamente, il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno particolarmente grave e allarmante sotto un duplice profilo. Innanzitutto, nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito il ricorrente, il quale si è visto privato di diverse opportunità lavorative di assunzione con contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 6).

La sussistenza del requisito dell'urgenza, per altro, è già stata acclarata nell'analogo fattispecie decisa dal Tribunale di Crotone, in cui il Giudice ha esplicitamente rilevato il *periculum in mora* in un caso in cui la docente ricorrente aveva provato di non avere avuto modo di potere ottenere i conferimenti di incarico legittimamente spettante proprio in ragione della sua condizione di insegnante specializzata all'estero in attesa di riconoscimento del titolo

Così anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio.

Analogamente, anche il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che *"il mancato riconoscimento della possibilità per la ricorrente, di essere destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato [...] nonostante il suo inserimento nella seconda fascia delle GPS, lede interessi giuridicamente rilevanti (quali, ad esempio, l'accrescimento del proprio bagaglio culturale e di competenze, la maturazione dell'anzianità di servizio pre-ruolo, l'acquisizione di una idonea esperienza professionale) non ristorabili per equivalente"* (doc. 8).

In definitiva, la vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale ma, altresì, quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".



I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 Cost., nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, Cost. e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto On.le Tribunale adito non adotti i provvedimenti cautelari richiesti.

Da quanto sin qui illustrato in fatto e diritto emerge con evidenza il danno professionale ed economico che sta subendo parte ricorrente sia in termini professionali ed economici. Pertanto, le descritte illegittimità giustificano le seguenti richieste di risarcimento danno in forma specifica e per equivalente.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 2058 c.c., a parte ricorrente spetta il risarcimento del danno in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari



affinché ottenga la nomina legittimamente spettante sulla base del posto ricoperto in graduatoria o altra equivalente che altrimenti avrebbe maturato laddove fosse stata ritenuta idonea, nonostante l'inserimento con riserva, alla stipula di un contratto. Alla stessa spettano inoltre tutti i diritti conseguenti di natura economica da rinvenirsi nella corresponsione di tutto quanto spettante in termini di risarcimento del danno da perdita di *chances* dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell'eventuale punteggio illegittimamente non maturato e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti da parametrare con riferimento al trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico di servizio negato (doc. 9).

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente, tutti richiamati dalla narrativa che precede

IN VIA CAUTELARE

e *inaudita altera parte*, stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

- ritenere e dichiarare illegittimi e dunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione dalle procedure di assunzione di prima fascia delle G.P.S. in cui è inserita la parte ricorrente nella classe di concorso di suo interesse e di ogni altro provvedimento lesivo della sua legittima posizione giuridica;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente alla partecipazione alle procedure di assunzione dalla prima fascia delle GPS in cui è inserita per la classe di concorso di interesse, con ogni diritto conseguente in termini di tutela del diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva;
- condannare l'Amministrazione resistente a procedere all'assunzione di parte ricorrente sul posto



legittimamente spettante, con efficacia giuridica ed economica retroattiva;

- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

NEL MERITO

I. previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, ritenere e dichiarare illegittimi e disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione dalle procedure di assunzione di I fascia delle G.P.S. in cui è inserita la parte ricorrente per la classe di concorso di interesse e di ogni altro provvedimento lesivo della sua legittima posizione giuridica soggettiva;

II. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria;

III. conseguentemente, disporre il riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, e il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, oltre interessi legali, in misura non inferiore a € **21.850,52** o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA

I. Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nella I fascia delle G.P.S. in cui è inserita parte ricorrente per la classe di concorso di interesse che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;



- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
 - l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
 - ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;
 - i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica mediante notifica sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle sue articolazioni territoriali, costituenti mezzi certamente più idonei a raggiungere lo scopo della notifica per pubblici proclami ai docenti potenziali resistenti (**doc. 10**).
- Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione

(<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

I.I Istanza di ammissione CTU contabile

In ragione della richiesta di risarcimento danni anche economici, si chiede ammettersi in via istruttoria **CTU contabile** al fine di quantificare il *quantum* spettante al lavoratore dal giorno in cui sarebbe spettata l'assunzione sino al giorno di effettiva immissione in servizio, consentendo alla parte ricorrente di nominare un proprio consulente tecnico di parte.

SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Istanza di riconoscimento del titolo;



2. Ricorso avverso il silenzio;
3. Domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS;
4. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
5. Graduatoria provinciale Ambito Territoriale di Alessandria;
6. Bollettino delle assunzioni;
7. Sentenza Tribunale di Crotone;
8. Sentenza Tribunale di Catanzaro;
9. Tabella retribuzioni docenti;
10. Provvedimento di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. Tribunale di Sassari

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che il contributo unificato è esente, come da autodichiarazione che si allega **(doc. 11)**.

Salvis iuribus

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

